



COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA NAZIONALE

n. 33	23 FEB. 2023				
OGGETTO:	Modifiche ed integrazioni alla delibera della Giunta Nazionale n. 436 del 20 dicembre 2022 in materia di adempimenti connessi alla gestione diretta ovvero dedicata dei fornitori della rilevazione presenze e del payroll. Adempimenti in materia di informatizzazione della Pubblica Amministrazione connessi all'attuazione del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD): Ufficio centrale per gli affari generali e le politiche del personale del CONI (UC3.)				
<u>Esecuzione:</u>	<table border="1"><tr><td>PENS</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	PENS			
PENS					
<u>Conoscenza:</u>	<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				
<u>Consegnata il:</u>					

LA GIUNTA NAZIONALE

VISTA la legge 31 gennaio 1992, n. 138 recante "Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)", con particolare riguardo al comma 8 dell'articolo 1, per il quale "gli atti non espressamente soggetti per legge ad approvazione ministeriale sono immediatamente esecutivi";

VISTI il decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242 recante "Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano - CONI, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", e lo Statuto CONI, con particolare riguardo ai compiti e alle attribuzioni del Consiglio Nazionale, della Giunta Nazionale, del Presidente e del Segretario generale del CONI, anche alla luce di quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 2 del medesimo decreto legislativo n. 242 del 1999, per il quale il CONI si conforma ai principi dell'ordinamento sportivo internazionale, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi emanati dal Comitato olimpico internazionale, di seguito denominato CIO;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", anche con particolare riguardo all'articolo 70, che richiama espressamente la citata legge 31 gennaio 1992, n. 138;

VISTO l'articolo 1 del decreto-legge 19 agosto 2003, n. 220 recante "Disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva", convertito con modificazioni dalla legge 17 ottobre 2003, n. 280, che ha espressamente riconosciuto e sancito l'autonomia dell'ordinamento sportivo nazionale facente capo al CONI in quanto articolazione dell'ordinamento sportivo internazionale facente capo al CIO;

VISTO il decreto-legge 29 gennaio 2021, n. 5 recante "Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)", convertito senza modificazioni

dalla legge 24 marzo 2021, n. 43, il cui preambolo espressamente sancisce che "la Carta olimpica e, in particolare, l'articolo 27, comma 6, il quale prevede che i Comitati olimpici nazionali devono preservare la loro autonomia e indipendenza", nonché "la rilevanza della missione del Comitato olimpico nazionale italiano volta ad incoraggiare e divulgare i principi e i valori dell'olimpismo, in armonia con l'ordinamento internazionale";

VISTO l'articolo 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024", con particolare riguardo al comma 917, che ha espressamente confermato il riconoscimento al CONI "degli standard di indipendenza e autonomia previsti dal CIO";

VISTO il paragrafo 5 dei Principi Fondamentali dell'Olimpismo della Carta Olimpica del Comitato Olimpico Internazionale (CIO), che prevede che i Comitati Olimpici e le organizzazioni sportive aderenti al Movimento Olimpico hanno il diritto e l'obbligo di autonomia e, per l'effetto, il diritto e l'obbligo di autodeterminare la definizione della struttura e della Governance della loro organizzazione;

VISTO il paragrafo 7 dei Principi Fondamentali dell'Olimpismo della Carta Olimpica del Comitato Olimpico Internazionale (CIO), a mente del quale l'appartenenza al Movimento Olimpico richiede il rispetto della Carta Olimpica e il riconoscimento da parte del CIO;

VISTA la REGOLA 27 della Carta Olimpica del CIO che, al punto 6, stabilisce che i NOCs devono preservare la propria autonomia e resistere a pressioni di qualsiasi tipo, incluse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, pressioni politiche, giuridiche, religiose o economiche che potrebbero impedire loro di adempiere alla Carta Olimpica, e, al punto 9, stabilisce che il Comitato Esecutivo del CIO può adottare le decisioni più appropriate per la protezione del Movimento Olimpico nel paese di un NOC, compresa la sospensione o il ritiro del riconoscimento di tale NOC, se la Costituzione, la legge o altre norme in vigore nella nazione in questione, o qualsiasi atto da parte di organi di governo o altri organismi, sia di ostacolo all'attività o alla libera espressione del NOC stesso;

CONSIDERATO che la Corte costituzionale, con sentenza n. 160 del 25 giugno 2019, che peraltro ha confermato quanto già dichiarato nella propria pronuncia n.49 del 2011, ha stabilito che "la regolamentazione statale del sistema sportivo deve dunque mantenersi nei limiti di quanto risulta necessario al bilanciamento dell'autonomia del suo ordinamento con il rispetto delle altre garanzie costituzionali che possono venire in rilievo";

TENUTO CONTO che il CONI, con la sua storia ultracentenaria, in quanto Ente dotato di una propria autonoma soggettività giuridica, risulta essere portatore di tutta una serie di obblighi, ruoli, funzioni e responsabilità medio tempore assunti nell'esercizio della missione istituzionale di sviluppare e proteggere il Movimento Olimpico all'interno dello Stato italiano, in conformità con quanto stabilito dalla Carta Olimpica e nel rispetto del ruolo dei poteri pubblici principalmente complementare all'azione dei movimenti sportivi, come sancito dalla Carta Europea dello Sport;

VISTO il passaggio dal ricorso a Sport e salute S.p.A. per lo svolgimento di alcune fasi del proprio processo di amministrazione del personale – conseguente al precedente affidamento a Coni Servizi S.p.A. - alla gestione diretta ovvero dedicata dei fornitori della rilevazione presenze e del payroll, giuste proposte delle società Zucchetti S.p.A. e Coninet S.p.A.;

VISTI il Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) - istituito con il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successivamente modificato e integrato con il decreto legislativo 22 agosto 2016 n. 179 e con il decreto legislativo 13 dicembre 2017 n. 217 – e gli adempimenti connessi in materia di informatizzazione della Pubblica Amministrazione;

CONSIDERATO che, a tal fine, è stata assegnata quale prima risorsa per l'eGovernment all'Ufficio Centrale "Affari Generali" - dopo procedura selettiva connessa alla mobilità volontaria – un

Funzionario esperto informatico tecnologico, al fine di supportare l'avvio presso il CONI di un percorso virtuoso finalizzato al perseguimento del massimo livello di innovazione tecnologica nell'organizzazione e nello sviluppo dell'ente pubblico e al servizio degli stakeholder, nel rispetto dei principi di legalità, imparzialità e trasparenza e secondo criteri di efficienza, economicità ed efficacia;

VISTA la necessità di provvedere alla riorganizzazione interna dei servizi dell'Ufficio Centrale Affari Generali mediante la redistribuzione delle funzioni, anche in considerazione del riassetto dell'Ente in virtù delle recenti modifiche che lo hanno interessato, ferme restando le precipue responsabilità assegnate in materia al preposto Ufficio per le Relazioni con il Pubblico del CONI (URP), di cui alla legge 7 giugno 2000, n. 150, nella gestione del processo di reingegnerizzazione, riprogettazione e revisione del processo organizzativo di erogazione di informazioni e servizi, nonché come interfaccia con il cittadino/utente;


VISTA la delibera n. 1727 del 20 dicembre del Consiglio Nazionale CONI di approvazione del Bilancio di previsione 2023;

VISTA la propria delibera n.436 del 20 dicembre 2022 in materia di affari generali e politiche del personale;


DELIBERA

- l'Ufficio Centrale Affari Generali (UC3.) assume la denominazione Ufficio centrale per gli affari generali e le politiche del personale del CONI (UC3.). All' Ufficio centrale per gli affari generali e le politiche del personale del CONI riporta il nuovo Servizio Agenda Digitale e Processi (UC5.), avente le seguenti finalità: cura il supporto all'organizzazione dei servizi ICT e alla trasformazione digitale nella pubblica amministrazione con particolare riguardo al Codice dell'Amministrazione Digitale, di cui al decreto legislativo n. 82/2005, alla Pianificazione per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione, all'iniziativa europea CEF Digitali;
- per l'attuazione degli adempimenti connessi alla gestione diretta ovvero dedicata dei fornitori della rilevazione presenze e del payroll, il Segretario Generale è autorizzato alla stipula dei contratti di cui all'Annesso 1 – rispettivamente con Zucchetti S.p.A. (importo pari ad euro 122.922,00) e Coninet S.p.a. (importo pari ad euro 3.600,00) - che forma parte integrante della presente deliberazione.

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE




AFFARI GENERALI
IL DIRETTORE
Marco Arpino

